



PROCESSO VERBALE ADUNANZA V

DELIBERAZIONE CONSIGLIO METROPOLITANO DI TORINO

10 maggio 2023

Presidenza: Stefano LO RUSSO

Il giorno 10 del mese di maggio duemilaventitre alle ore 15,30 in Torino, Aula Consiliare p.zza Castello 205 - Torino, sotto la Presidenza del Sindaco Metropolitan Stefano LO RUSSO e con la partecipazione del Segretario Generale Giuseppe FORMICHELLA, si è riunito il Consiglio Metropolitan come dall'avviso del 04 maggio 2023 recapitato nel termine legale - insieme con l'Ordine del Giorno - ai singoli Consiglieri.

Sono intervenuti il Sindaco Metropolitan Stefano LO RUSSO e i Consiglieri:
Alessandro SICCHIERO - Caterina GRECO - Daniel CANNATI - Davide D'AGOSTINO - Enrico DELMIRANI - Fabio GIULIVI - Gianfranco GUERRINI - Jacopo SUPPO - Marco COGNO - Pasquale Mario MAZZA - Roberto GHIO - Rossana SCHILLACI - Silvano COSTANTINO - Sonia CAMBURSANO

Sono assenti i Consiglieri:
Andrea TRAGAIOLI - Luca SALVAI - Nadia CONTICELLI - Valentina CERA

Partecipano alla seduta, senza diritto di voto i Portavoce di:
Zona omogenea 2 "Torino Ovest", Zona omogenea 10 "Chivassese", Zona omogenea 11 "Chierese-Carnagnolese"

OGGETTO: RICONOSCIMENTO DI DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194
COMMA 1 LETT. A) D.LGS. 267/2000 E S.M.I. DERIVANTI DA SENTENZE
ESECUTIVE.

ATTO N. DEL_CONS 14

~~~~~

## IL CONSIGLIO METROPOLITANO

### *Premesso che:*

- ai sensi dell'art. 1 al comma 47 della legge 7 aprile 2014, n. 56 e s.m.i. la Città Metropolitana di Torino è subentrata a titolo universale alla Provincia di Torino in tutti i rapporti attivi e passivi dal 1 gennaio 2015, ivi comprese le entrate provinciali;

### *Preso atto che:*

- a seguito delle elezioni amministrative del 3 e 4 ottobre 2021 e del turno di ballottaggio del 17 e 18 ottobre 2021, in data 27 ottobre 2021 il Dott. Stefano Lo Russo è stato proclamato Sindaco del Comune di Torino e conseguentemente, ai sensi dell'art. 1, comma 16, della Legge 7 aprile 2014 n. 56, Sindaco, altresì, della Città Metropolitana di Torino;
- con Decreto del Sindaco Metropolitan n. 1/2022 del 13 gennaio 2022 sono state conferite alcune deleghe di funzioni amministrative ai Consiglieri metropolitani attribuendo quella del "bilancio" alla consigliera dott.ssa Caterina Greco;

### *Rilevato che:*

- i debiti fuori bilancio sono da riconoscere ai sensi dell'art. 194 del TUEL (D.Lgs 18/8/2000, n. 267 e s.m.i.);
- nelle casistiche contemplate al comma uno dello stesso articolo rientrano le sentenze esecutive (punto a);
- il Ministero dell'Interno F.L. n. 21/1993, definisce il debito fuori bilancio "un'obbligazione verso terzi per il pagamento di una determinata somma di denaro che grava sull'ente (...) assunta in violazione delle norme giuscontabili che regolano i procedimenti di spesa degli enti locali di cui all'art. 191, commi 1-3 nonché gli artt. 193 e 194 del D.Lgs. n. 267 del 2000 (TUEL)". In particolare, essi consistono in un'obbligazione verso terzi, maturata senza che sia stato adottato il dovuto adempimento giuridico e contabile per l'assunzione dell'impegno di spesa violando in tal modo la regolarità delle procedure di formazione degli atti contabili;
- secondo la giurisprudenza del Giudice contabile, devono considerarsi tali: gli obblighi di pagamento assunti dall'ente in violazione di norme giuridiche e contabili inerenti alla gestione dell'ente stesso; gli obblighi di pagamento, anche se sorti regolarmente, ma che espongono l'Ente all'azione vittoriosa del soggetto creditore; gli obblighi di pagamento, derivanti da puri fatti (indipendentemente dall'esistenza di un contratto); gli obblighi di pagamento derivanti da pronunce giudiziarie di condanna, anche sommarie o non definitive in quanto non passate in giudicato. L'art. 33 della legge 353/1990 di modifica dell'art. 282 del codice di procedura civile stabilisce che le sentenze di 1° grado sono provvisoriamente esecutive tra le parti comportando in tal modo l'obbligo da parte degli enti pubblici di dover riconoscere la legittimità dei debiti fuori bilancio scaturenti dall'emanazione di sentenze di primo grado. Il debito fuori bilancio deve avere i seguenti requisiti strutturali, e quindi deve essere: certo, (ossia presuppone l'esistenza di una obbligazione certa), liquido, (deve essere definito nel suo esatto ammontare), esigibile (il pagamento non è soggetto a termine o condizione);

### *Rilevato che:*

- la disciplina legislativa di cui al capo IV del TUEL, in quanto finalizzata alla migliore applicazione, in materia di gestione degli enti locali, dei principi di veridicità, trasparenza ed equilibrio di bilancio, obbliga i singoli enti, in presenza di tutti i presupposti disciplinati dalla norma, ad adottare con tempestività i provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio,

onde evitare la formazione di ulteriori oneri aggiuntivi a carico dell'ente come eventuali interessi o spese di giustizia conseguenti all'azione civile di arricchimento senza giusta causa di cui all'art. 2041 c.c.;

- la Corte dei Conti - Sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna, con deliberazione n. 11/2006 ha precisato che il riconoscimento del debito, con la procedura prevista dall'art. 194 del TUEL, è un adempimento obbligatorio e non può essere lasciato alla valutazione degli amministratori o dei funzionari;
- la mancata tempestiva adozione degli atti amministrativi necessari è astrattamente idonea a generare responsabilità contabile per i funzionari e/o gli amministratori relativamente alla maggiore somma (rispetto all'arricchimento) spesa per effetto di azioni giudiziarie ai danni dell'ente;
- i principi generali dell'ordinamento richiedono agli amministratori e ai funzionari degli enti locali sia di evidenziare con tempestività le passività insorte che determinano debiti fuori bilancio, sia di adottare tempestivamente e contestualmente gli atti necessari a riportare in equilibrio la gestione modificando, se necessario, le priorità in ordine alle spese già deliberate per assicurare la copertura di debiti fuori bilancio insorti;
- nel caso della sentenza esecutiva nessun margine di apprezzamento discrezionale è lasciato al Consiglio comunale, il quale con la deliberazione di riconoscimento del debito fuori bilancio esercita una mera funzione ricognitiva, non potendo in ogni caso impedire il pagamento del relativo debito (Corte Sicilia - Sez. riunite in sede consultiva delibera n. 2/2005 del 23.02.2005);
- la natura della deliberazione consiliare in questione non è propriamente quella di riconoscere la legittimità del debito, che di per sé già sussiste, bensì di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza contabile (il debito da sentenza) che è maturato all'esterno dello stesso (sul cui contenuto l'Ente non può incidere) e di verificare la sua compatibilità al fine di adottare i necessari provvedimenti di riequilibrio finanziario (Corte dei Conti - Sez. di controllo - Friuli Venezia Giulia - delibera n. 6/2005);

*Constatato che,*

in tema di riconoscimento di debiti fuori bilancio derivanti da Sentenze esecutive:

- il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva non costituisce acquiescenza alla stessa e pertanto non esclude l'ammissibilità dell'impugnazione (Corte dei Conti - Sez. di controllo - Lombardia - delibera n. 401/2012);
- attraverso il riconoscimento del debito liquidato in sentenza il Comune si adegua meramente alle statuizioni delle sentenze esecutive, nella valutazione dell'interesse pubblico di non gravare il debito dei maturandi accessori, in quanto il riconoscimento della legittimità del debito risulta un necessario incombente, essendo imposto dall'art. 194 citato per l'adeguamento del debito fuori bilancio (così Cass. civ. Sez. 1, 16.06.2000, n. 8223);
- l'art. 194, comma 1, lettera a) del TUEL, prevede che con Deliberazione consiliare di cui all'art. 193, comma 2 del TUEL o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio tra cui quelli derivanti da sentenze esecutive;

*Preso atto che,*

- è stata notificata a questo Ente la Sentenza del Corte di Appello di Torino n. 189/2023, n. causa 807/21 RG promossa da Massa Claudio, relativa ad una controversia in materia di circolazione stradale, condannando la Città Metropolitana di Torino (allegato A - alla presente deliberazione depositata agli atti del presente provvedimento);

- nella stessa sentenza il Giudice condannava la Città metropolitana di Torino fino al pagamento della somma la concorrenza di Euro 50.219,11, oltre interessi legali e spese, che da conteggi effettuati portano la cifra ad Euro 64.243,94;
- nella stessa sentenza il Giudice intimava la società TIM SpA, in qualità di terza in causa, a rimborsare alla Città Metropolitana di Torino l'intera somma compresi interessi e spese legali;

Maggiori dettagli inerenti il solo iter processuale della causa sono esplicitati nell'apposita relazione del Dirigente del Servizio Assicurazioni, n 00041891 del 21.03.2023 (allegato B - alla presente deliberazione depositata agli atti del presente provvedimento);

L'importo di Euro 64.243,94 posto a carico della Città metropolitana come indicato nel dispositivo della Sentenza trova già adeguata copertura finanziaria all'interno delle dotazioni finanziarie del capitolo 8927 (codice 1.10.05.02.001) all'uopo stanziato per eventi di tale genere;

La Generali Assicurazioni SpA, in nome e per conto di TIM SpA, provvederà al versamento della somma indicata in sentenza;

La Città metropolitana di Torino, prima di procedere alla liquidazione, deve quindi procedere al preventivo riconoscimento in Consiglio metropolitano del debito fuori bilancio (art. 194, comma 1, lettera a) del TUEL ed in particolare della deliberazione n. 27 del 7 ottobre 2019 Corte dei Sezioni Autonomie) e solo successivamente liquidare il debito fuori bilancio riconosciuto;

Visto il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti redatto il 14 aprile 2023 con verbale n. 10;

Dato atto che il presente provvedimento è stato esaminato dalla I<sup>a</sup> Commissione Consiliare in data 2 maggio 2023;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica, nonché alla regolarità contabile entrambi del Dirigente Responsabile Finanziario ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n° 267;

**Visto:**

- la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni dei Comuni", così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;
- gli articoli 20 e 48 dello Statuto Metropolitano;
- l'art. 134, comma 4, del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

**DELIBERA**

1. di riconoscere, per le motivazioni meglio espresse in premessa e in base alla Relazione del Dirigente competente per materia sull'iter processuale della causa depositata agli atti del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 194 comma 1 lettera a) del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., la legittimità del debito fuori bilancio su sentenza passata in giudicato per complessivi euro 64.243,94. Riferimento Sentenza:
  - n. 189/2023 depositata agli atti del presente provvedimento relativa ad una controversia in

materia in materia di circolazione stradale;

2. di dichiarare il provvedimento immediatamente eseguibile;
3. di trasmettere il presente provvedimento alla Procura Regionale della Corte dei Conti, ai sensi dell'articolo 23, comma 5, della legge n. 289/2002.

~~~~~

(Segue l'illustrazione della Consigliera Delegata Greco per il cui testo si rinvia alla registrazione integrale audio su supporto digitale e conservata agli atti e che qui si dà come integralmente riportata).

~~~~~

**Il Sindaco Metropolitano** non essendovi alcuno che domandi la parola, pone ai voti la deliberazione il cui oggetto è sottoriportato:

**OGGETTO:** RICONOSCIMENTO DI DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194 COMMA 1 LETT. A) D.LGS. 267/2000 E S.M.I. DERIVANTI DA SENTENZE ESECUTIVE.

**ATTO N. DEL\_CONS 14**

La votazione avviene in modo palese, mediante voto elettronico:

Presenti: 15

Votanti: 15

Favorevoli 15

(Cambursano - Cannati - Cogno - Costantino - D'Agostino - Delmirani - Ghio - Giulivi - Greco - Guerrini - Lo Russo - Mazza - Schillaci - Sicchiero - Suppo)

**La deliberazione risulta approvata.**

~~~~~

Il Sindaco Metropolitano pone ai voti l'immediata esecutività della deliberazione testè approvata.

La votazione avviene in modo palese, mediante voto elettronico:

Presenti: 15

Votanti: 15

Favorevoli 15

(Cambursano - Cannati - Cogno - Costantino - D'Agostino - Delmirani - Ghio - Giulivi - Greco - Guerrini - Lo Russo - Mazza - Schillaci - Sicchiero - Suppo)

La deliberazione risulta immediatamente eseguibile.

~~~~~

Letto, confermato e sottoscritto.

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

IL DIRIGENTE  
Enrico Miniotti

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

IL DIRIGENTE  
Enrico Miniotti

IL SEGRETARIO GENERALE  
Firmato digitalmente  
Giuseppe Formichella

IL SINDACO METROPOLITANO  
Firmato digitalmente  
Stefano Lo Russo



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**CORTE D'APPELLO DI TORINO**  
**SEZIONE TERZA CIVILE**

La Corte d'Appello, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| Dott.ssa Ombretta Salvetti   | Presidente           |
| Dott.ssa Silvia Orlando      | Consigliere Relatore |
| Dott.ssa Paola Ferrari Bravo | Consigliere          |

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta in secondo grado al n. r.g. 807/2021  
avente ad oggetto: responsabilità extracontrattuale ex artt. 2051 o 2043 c.c.  
promossa da:

**MASSA CLAUDIO** (C.F. MSSCDG64E08L727B), elettivamente domiciliato presso gli Avv.ti Giuseppe Prencipe e Paola Giovanna Berni che lo rappresentano e difendono per procura in atti;

**APPELLANTE**

contro

**CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO** (P.IVA 01907990012), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Maria Corzino per procura in atti, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Camilla Cappato;

**APPELLATA E APPELLANTE INCIDENTALE**

contro

**TIM, già TELECOM ITALIA, S.P.A.** (C.F. e P.IVA 0488410010), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliata presso l'Avv. Andrea Matteo Formica che la rappresenta e difende per procura in atti;

**APPELLATA**

contro

**SIRTI S.P.A.** (P.IVA 04596040966), in persona del procuratore speciale, elettivamente domiciliata presso l'Avv. Michela Colombo che la rappresenta e difende per procura in atti;

APPELLATA

contro

**LAGEST S.R.L.** (P.IVA 10544520017), in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata presso gli Avv.ti Cristiano Palumbo e Alessandra Girard che la rappresentano e difendono per procura in atti;

APPELLATA

contro

**UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A.** (P.IVA 00818570012), in persona del legale rappresentante elettivamente domiciliata presso l'Avv. Roberto Momo che la rappresenta e difende per procura in atti;

APPELLATA

Udienza di precisazione delle conclusioni del 3.11.2022.

### CONCLUSIONI

PER L'APPELLANTE:

Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita,  
respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,

In totale riforma della sentenza impugnata

accertare e dichiarare la responsabilità della Città Metropolitana di Torino, in persona del sindaco *pro tempore*, ex art. 2051 c.c. e/o 2043 c.c. per i danni subiti da parte attrice, per l'effetto, condannare la medesima al risarcimento di tutti i danni subiti dal sig. Massa, per la somma di € 209.850,85 o per diversa somma, anche superiore, che sarà accertata in corso di causa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dovuto al saldo.

Condannare parte appellata al pagamento delle spese legali di entrambi i gradi di giudizio.

In ogni caso

In via meramente subordinata

Riformare la statuizione relativa alle spese di giudizio, mandando esente il sig. Massa dalla refusione delle spese di lite sostenute dalle parti terze chiamate in causa nel giudizio di primo grado per i motivi di cui in narrativa dell'atto di appello.

PER L'APPELLATA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO:

Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Torino, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così giudicare:

-in via principale: dichiarare inammissibile, anche ai sensi degli artt. 342 c.p.c., e comunque rigettare integralmente, in quanto infondato in fatto e in diritto, l'appello proposto dal sig. Claudio Massa,



confermando integralmente la sentenza del Tribunale di Torino n. 2378/2021, IV Sez. Civ., Giudice dott. Giacomo Oberto, pubblicata il 12.5.2021;

-in subordine: rigettare, in quanto inammissibile e infondata, la domanda formulata da Sirti S.p.a. nella comparsa di costituzione in appello del 22.10.2021, di condanna della Città Metropolitana di Torino (nonché della Ligest s.r.l.) a risarcire i danni subiti dal Sig. Massa e a “tenere indenne e/o fornire manleva a Sirti S.p.a.” di quanto quest’ultima fosse eventualmente tenuta a corrispondere in favore dell’appellante e, comunque, rigettare, in quanto inammissibili e infondate, tutte le domande svolte nei confronti dell’esponente;

-sempre in via subordinata, ai sensi dell’art. 346 c.p.c. e se del caso (anche) in via di appello incidentale condizionato, si chiede l’accoglimento integrale delle conclusioni formulate dalla Città Metropolitana di Torino in via principale e in via subordinata in primo grado, che di seguito si riportano:

“(i) in via principale: rigettare, in quanto infondata in fatto e in diritto e, comunque, inammissibile e non provata, ogni domanda svolta nei confronti della Città Metropolitana di Torino (tenuto conto anche dell’art. 1227, commi 1 e 2, c.c.);

(ii) in via subordinata: in caso di accoglimento, totale o parziale, delle domande formulate nei confronti dell’esponente, condannare Telecom Italia s.p.a., c.f./p. iva n. 00488410010, con sede legale in Milano, via Gaetano Negri n. 1, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento (se del caso, in via di regresso anticipata) alla Città Metropolitana di Torino, di qualsiasi importo che quest’ultima dovesse essere tenuta a pagare in relazione alle domande avversarie e, comunque, in relazione al presente procedimento e con riferimento alle spese di giudizio;

(iii) in via subordinata: in caso di accoglimento, totale o parziale, delle domande proposte dal sig. Claudio Massa, accertare la eventuale quota di responsabilità effettivamente imputabile agli eventuali coobbligati solidali”;

-sul piano istruttorio: come da note scritte depositate il 26.10.2022;

- con rifusione delle spese e dei compensi anche di questo grado di giudizio, di cui si chiede, ai sensi dell’art. 93 c.p.c., la distrazione in favore del procuratore della Città Metropolitana di Torino.

PER L’APPELLATA TIM S.P.A.:

Voglia l’Ecc.ma Corte d’Appello di Torino, *contrariis rejectis*,

confermare *in toto* la sentenza n. 2378/21 del Tribunale di Torino, rigettando l’atto di appello di Claudio Massa, poiché infondato in fatto e in diritto.

In ogni caso, rigettare la domanda risarcitoria svolta da Claudio Massa nei confronti di Tim/Telecom Italia S.p.a. perché infondata in fatto e in diritto, eventualmente condannando Sirti S.p.a., in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, e Ligest – Lavori Generali Settimo Torinese S.r.l., in persona

del suo legale rappresentante *pro tempore*, in solido o in concorso oppure in alternativa tra loro, a tenere manlevata Tim/Telecom Italia di qualsivoglia risarcimento la stessa Tim/Telecom dovesse essere condannata a corrispondere a favore dell'attore Massa oppure a favore della convenuta Città Metropolitana di Torino.

Con vittoria, comunque, di spese, diritti, onorari e spese generali anche del secondo grado del presente giudizio.

PER L'APPELLATA SIRTI S.P.A.:

Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, *contrariis rejectis*, così giudicare:

In via preliminare:

- dichiarare inammissibile l'appello per tutte le ragioni esposte in comparsa di costituzione e, per l'effetto, confermare la sentenza di primo grado;
- rigettare l'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata;

Nel merito:

- rigettare nel merito il gravame in quanto infondato in fatto e in diritto e per l'effetto confermare la sentenza di primo grado.

In subordine, nel merito:

- nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento dell'appello, la Sirti s.p.a. si riporta a tutte le difese, deduzioni, eccezioni e conclusioni esposte negli atti di primo grado, qui da intendersi integralmente richiamate e trascritte, nei confronti della Città Metropolitana di Torino e/o di Lagest s.r.l. e chiede l'accoglimento delle seguenti conclusioni:

In via preliminare

Sulla base del documento prodotto da UnipolSai s.p.a. nella memoria ex art. 183 n. 2 c.p.c., dichiararsi la cessazione della materia del contendere per avere il sig. Massa già percepito il risarcimento del danno in relazione all'infortunio di cui si discute nell'odierna causa;

In principalità e nel merito

- rigettare ogni e qualsiasi pretesa avanzata dall'attore, e di conseguenza la domanda di manleva della Telecom Italia s.p.a. nei confronti della Sirti s.p.a., stante l'infondatezza e la carenza di prova del nesso causale, per tutte le ragioni esposte in atti;
- rigettare ogni e qualsivoglia pretesa avanzata dall'attore e di conseguenza la domanda di manleva della Telecom Italia s.p.a. nei confronti della Sirti s.p.a., stante l'esclusiva responsabilità di quest'ultimo nella causazione del sinistro de quo, per tutte le ragioni esposte in atti;
- rigettare la domanda di manleva della Telecom Italia s.p.a. e l'eventuale domanda diretta dell'attore nei confronti di Sirti s.p.a. per le ragioni esposte in atti;

-accertare e dichiarare la totale estraneità della Sirti s.p.a., per le ragioni esposte in atti;

In via subordinata nel merito:

-accertare e dichiarare responsabile dei danni lamentati dall'attore la Ligest s.r.l. e/o la Città Metropolitana di Torino con esclusione di qualsivoglia responsabilità in capo alla Sirti s.p.a.;

-in caso di condanna anche pro quota di Sirti s.p.a. condannare la Ligest s.r.l. e/o la Città Metropolitana di Torino a secondo dei titoli, sia a risarcire i danni subiti dall'attore, sia a tenere indenne e/o fornire manleva a Sirti s.p.a. di quanto quest'ultima fosse tenuta a pagare all'attore in relazione alla richiesta di risarcimento danni formulata anche con riferimento alle spese di giudizio;

-in caso di condanna anche pro quota di Sirti s.p.a. ripartire l'onere risarcitorio fra tutte le parti coinvolte, ivi compreso l'attore ex art. 1227 c.c., in proporzione dei rispettivi gradi di responsabilità, in considerazione delle ragioni esposte in atti, e comunque nei limiti del giusto e provato e di quanto legittimamente, dedotto quanto percepito dal sig. Massa sulla base del documento prodotto da UnipolSai s.p.a. nella memoria 183 n. 2 c.p.c. e sulla base di quanto già percepito dal medesimo da Telecom Italia s.p.a. per ammissione nella memoria ex art. 183 n. 3 c.p.c.;

In via ulteriormente subordinata nel merito:

-nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande dell'attore, dichiarare la Sirti s.p.a. tenuta al risarcimento dei soli danni effettivamente accertati, esclusa ogni altra pretesa di parte attrice e comunque nei limiti del giusto, provato e di quanto legittimamente richiesto, anche alla luce di quanto sopra riportato e descritto in merito al riconoscimento di concorso di colpa del danneggiato ex art. 1227 c.c., alle somme già percepite in relazione al medesimo sinistro di cui al documento prodotto da UnipolSai s.p.a. nella memoria ex art. 183 n. 2 c.p.c., e di quanto percepito da Telecom Italia s.p.a. per ammissione nella memoria 183 n. 3 c.p.c..

In ogni caso, con vittoria di spese ivi comprese le spese di un'eventuale CTU e di CTP, onorari, IVA e CPA e ogni altra occorrenza.

PER L'APPELLATA LIGEST S.R.L.:

Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Torino, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione:

in via principale:

-respingere l'appello proposto dal sig. Massa Claudio avverso la Sentenza 2378/2021 resa dal Tribunale di Torino in data 11.05.2021 e confermare la stessa in ogni sua parte;

-con vittoria delle spese, competenze ed onorari del presente grado di giudizio, oltre al rimborso forfettario del 15 %, IVA e CPA come per Legge;

in via subordinata:

ai sensi e per gli effetti dell'art. 346 c.p.c., si ripropongono le domande e le istanze tutte del primo grado di giudizio e si chiede l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate, che si riportano di seguito integralmente:

“in via istruttoria:

-ammettere la prova per testimoni dedotta ed ogni altro mezzo istruttorio di cui alla memoria ex art. 183 comma 6, n. 2 CPC del 28.12.2020, il cui contenuto si richiama integralmente in questa sede;

nel merito:

in via principale:

-respingere, per le motivazioni infra esposte, le domande attoree in quanto prive di fondamento alcuno;

-respingere, per l'effetto, le domande di manleva proposta nei propri confronti da Telecom Italia S.p.A. e da Sirti S.p.A.;

-con vittoria delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio, oltre al rimborso forfettario del 15 %, IVA e CPA come per legge;

in via subordinata:

-e nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda proposta dal sig. Massa Claudio e delle domande di manleva proposte da Telecom Italia S.p.A. e da Sirti S.p.A. nei confronti di Ligest S.r.l., dichiarare tenuta e condannare la Unipolsai Assicurazioni S.p.A. a manlevare e tenere indenne quest'ultima da qualsivoglia somma debba corrispondere, in forza dell'emananda sentenza, all'attore direttamente, anche in manleva della suindicate società ovvero a queste ultime, per capitale e/o spese di lite;

-con vittoria delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio, oltre al rimborso forfettario del 15 %, IVA e CPA come per Legge, da porsi a carico della predetta compagnia assicurativa, ai sensi e per gli effetti del 3° comma dell'art. 1917 CC.”.

PER L'APPELLATA UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A.:

Voglia questa ecc.ma Corte,

respinta ogni avversa istanza, eccezione e deduzione,

confermare integralmente l'impugnata sentenza.

Con il favore delle spese e dei compensi di lite di entrambi i gradi di giudizio.

## **MOTIVI DELLA DECISIONE**

**I.**Con atto di citazione Massa Claudio evocava in giudizio, avanti al Tribunale di Torino, la Città Metropolitana di Torino, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non

patrimoniali patiti a seguito delle lesioni riportate nel sinistro avvenuto in Venaria Reale, via Cavallo, in data 12.10.2016 alle ore 18,30, quando a bordo della propria bicicletta cadeva a causa di una buca coperta in parte da ghiaia, non visibile e non segnalata, presente sulla sede stradale; invocava la responsabilità ex art. 2051 c.c., o in subordine ex art. 2043 c.c., dell'ente proprietario della strada, e quantificava il danno da risarcire in € 209.850,85 o diversa somma da accertare, allegando un danno biologico permanente del 30% oltre a invalidità temporanea come da relazione medico-legale allegata.

La Città Metropolitana di Torino, costituendosi, contestava la domanda di parte attrice chiedendone il rigetto anche tenuto conto dell'art. 1227 commi 1 e 2 c.c.; in subordine chiedeva di essere manlevata da Telecom Italia s.p.a., previa sua chiamata in causa, avendo la medesima richiesto, con riferimento al tratto di strada oggetto di causa, specifica autorizzazione alla convenuta di svolgere lavori di posa di un cavo telefonico a fibre ottiche mediante uno scavo sul suolo pubblico in area urbana, obbligandosi a mantenere indenne la Città Metropolitana in caso di danno in conseguenza dei lavori.

Telecom Italia s.p.a., costituendosi, contestava la domanda di parte attrice e la domanda di manleva, chiedendone il rigetto; in subordine chiedeva di essere manlevata da Sirti s.p.a. e da Lagesst s.r.l. - previa loro chiamata in causa - in solido, in concorso o in alternativa tra loro, in quanto ad eseguire i lavori *de quibus* era stata, su incarico di Sirti s.p.a. quale appaltatrice di Telecom, la subappaltatrice Lagesst s.r.l..

Sirti s.p.a., costituendosi, contestava la domanda di parte attrice e la domanda di manleva, chiedendone il rigetto; in subordine, chiedeva di accertare la responsabilità di Lagesst s.r.l. e/o della Città Metropolitana di Torino e di essere da queste manlevata e, in estremo subordine, la ripartizione del danno con le stesse e con l'attore tenuto conto del concorso di colpa ex art. 1227 c.c..

Lagesst s.r.l., costituendosi, contestava la domanda di parte attrice e la domanda di manleva, chiedendone il rigetto; in subordine chiedeva di essere manlevata dalla propria compagnia di assicurazioni Unipolsai Assicurazioni s.p.a., previa sua chiamata in giudizio.

Unipolsai Assicurazioni s.p.a., costituendosi, contestava la domanda di parte attrice e le domande formulate nei confronti di Lagesst s.r.l. chiedendone il rigetto.

Il Tribunale di Torino, con sentenza n.2378/2021 pubblicata il 12.5.2021, riteneva infondata la domanda attorea, rilevando che: poiché nel caso di specie il pregiudizio lamentato non era il frutto del dinamismo intrinseco di una determinata cosa, ma derivava da comportamenti della stessa parte lesa, la prova del nesso causale doveva necessariamente passare attraverso la dimostrazione della presenza di un'insidia o di un trabocchetto; l'onere della prova non era stato assolto dalla parte attrice; anzi la presenza di un'insidia o di un trabocchetto, caratterizzata sotto il profilo oggettivo dalla non visibilità e sotto quello soggettivo della non prevedibilità, doveva considerarsi esclusa dalle stesse prospettazioni e

fotografie di parte attrice; lo stato di fatto dei luoghi appariva chiaramente visibile ad una grandissima distanza essendo il “rattoppo” posto all’esito di un lunghissimo tratto rettilineo di strada; il lieve dislivello di pochi centimetri di profondità non poteva considerarsi un pericolo; se il ciclista si fosse attenuto ai dettami del codice della strada, pedalando vicino al margine destro, avrebbe potuto evitare anche il lievissimo dislivello evidenziato dal “rattoppo” stradale verso la parte più prossima alla mezzeria; anche partendo dal punto di vista della parte attrice secondo cui la caduta era dovuta alla presenza della “buca” sul sedime stradale, era pertanto certamente evincibile la presenza del caso fortuito, costituito dal fatto colposo del danneggiato, che aveva dato luogo ad un processo eziologico autonomo e rappresentante l’unica causa del sinistro; dagli atti e documenti di causa emergeva pacificamente che il sinistro si era verificato a pochi metri da una rotatoria di intersezione di 4 vie, dove vigeva un limite di velocità massimo di 30 Km/h e occorreva rallentare e, se del caso, arrestare la marcia e dare precedenza al traffico proveniente dalla sinistra; che l’attore risiedeva a meno di 2 Km e stava facendo rientro alla propria abitazione; che l’irregolarità del manto stradale era chiaramente visibile, sia per il differente colore rispetto all’asfalto (rosa intenso), sia per la grandezza della stessa (lunga 180 cm e larga 150 cm); che l’attore aveva confessorialmente dichiarato “pur volendo schivare il punto dissestato non mi è stato possibile evitarlo causa l’andatura delle auto” e ciò significava che il Massa aveva avvistato l’ostacolo e non teneva un’andatura consona, attese le circostanze e la presenza di autoveicoli; che il giorno prima del sinistro il luogo era stato colpito da copiose precipitazioni sicchè l’asfalto doveva risultare ancora scivoloso; che il giorno del sinistro alle ore 18,33 il sole era tramontato e la visibilità ridotta doveva indurre il Massa ad una particolare attenzione, mentre al contrario egli era alla guida della propria bicicletta priva di dispositivi di segnalazione visiva necessari per la circolazione in sicurezza, tanto che la Polizia Municipale rilevava l’infrazione ex art. 68 commi 1 e 6 C.d.S.; non poteva ritenersi dimostrato che il sinistro si fosse verificato come diretta conseguenza delle condizioni del manto stradale, atteso che la relativa pericolosità non risultava in alcun modo provata e quindi non risultando provata la pericolosità non risultava provato il nesso di causalità; le considerazioni svolte escludevano qualsivoglia responsabilità della parte convenuta ex art. 2051 c.c. e anche ex art. 2043 c.c., posto che, lungi dal poter identificare la presenza di un fatto doloso o colposo della Città Metropolitana, si riteneva riscontrata la presenza di un fatto sicuramente colposo della parte attrice. Rigettava pertanto la domanda proposta dall’attore e condannava il medesimo a rifondere le spese di lite a tutte le altre parti.

Con atto di appello ritualmente notificato, Massa Claudio impugnava la sentenza del Tribunale, chiedendone la sospensiva e articolando i seguenti motivi di appello:

1)-“violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2051 c.c. e omessa e/o comunque errata valutazione di fatti decisivi per il giudizio e della condotta tenuta dal sig. Massa”;

2)-“errore commesso dal Tribunale nel condannare il sig. Massa alla refusione delle spese di lite sostenute dalle terze parti chiamate in causa nel primo grado di giudizio”;  
formulando le conclusioni riportate in epigrafe.

La Città Metropolitana di Torino si costituiva, eccepiva l’inammissibilità dell’appello ex art. 342 c.p.c. o ex art. 348 bis c.p.c.; rilevava l’infondatezza dei motivi di appello e ne chiedeva il rigetto con conferma della sentenza impugnata; in subordine, ai sensi dell’art. 346 c.p.c. e se del caso anche in via di appello incidentale condizionato, chiedeva l’accoglimento integrale delle conclusioni di primo grado, formulando le conclusioni riportate in epigrafe.

TIM, già Telecom Italia s.p.a., si costituiva e chiedeva di rigettare l’appello, confermando la sentenza impugnata, e in ogni caso di rigettare la domanda risarcitoria svolta da Massa Claudio nei confronti di Tim/Telecom Italia perché infondata in fatto e in diritto.

Sirti s.p.a., Lagest s.r.l. e Unipolsai Assicurazioni s.p.a. si costituivano e chiedevano di rigettare l’appello confermando la sentenza impugnata, formulando le rispettive conclusioni riportate in epigrafe.

Con ordinanza 11.11.2021 questa Corte respingeva l’istanza ex art. 348 bis c.p.c. e sospendeva l’efficacia esecutiva della sentenza impugnata.

Veniva quindi espletata c.t.u. medico-legale.

**II.** Non si ravvisa l’eccepita inammissibilità dell’appello ai sensi dell’art. 342 c.p.c., rilevando che i motivi di impugnazione risultano sufficientemente chiari nell’individuare le questioni e i punti contestati della sentenza impugnata, con adeguata esposizione delle doglianze relative e delle ragioni che confutano e contrastano il percorso logico e giuridico seguito dal primo giudice.

**III.** Sono inammissibili le domande formulate da TIM s.p.a. nei confronti di Sirti s.p.a. e di Lagest s.r.l., come eccepito dalle controinteressate.

Costituendosi nel presente giudizio di appello, TIM s.p.a. (già Telecom Italia s.p.a.) non ha riproposto le domande svolte in primo grado nei confronti di Sirti s.p.a. e di Lagest s.r.l., limitandosi a chiedere il rigetto dell’appello e delle domande di Massa Claudio; ha infatti formulato le seguenti conclusioni:

“Voglia l’Ecc.ma Corte d’Appello di Torino, *contrariis rejectis*,

rigettare l'istanza di sospensione della efficacia esecutiva della sentenza n. 2378/21 del Tribunale di Torino e confermarla *in toto*, rigettando l'atto di appello di Claudio Massa, poiché infondato in fatto e in diritto.

In ogni caso, rigettare la domanda risarcitoria svolta da Claudio Massa nei confronti di Tim/Telecom Italia S.p.a. perché infondata in fatto e in diritto.

Con vittoria, comunque, di spese, diritti, onorari e spese generali anche del secondo grado del presente giudizio.”

E nell'atto non ha trattato in alcun modo le domande omesse nelle conclusioni.

Pertanto ai sensi dell'art. 346 c.p.c. tali domande devono intendersi rinunciate.

La loro riproposizione in sede di precisazione delle conclusioni è conseguentemente inammissibile.

Come ritenuto dalla Corte di Cassazione “in caso di rigetto della domanda principale e conseguente omessa pronuncia sulla domanda condizionata di garanzia, la devoluzione di quest'ultima al giudice investito del gravame sulla domanda principale non richiede la proposizione di appello incidentale, essendo sufficiente la riproposizione della domanda, ai sensi dell'art. 346 c.p.c.” (Cass. civ. 121/2020), sicché “per evitare la presunzione di rinuncia è necessario riproporre le domande...non accolte in primo grado senza limitarsi a richiamare genericamente le difese e le conclusioni già svolte” (Cass. civ. 14203/2022); è “Ferma la necessità che la riproposizione da parte dell'appellato totalmente vittorioso debba avvenire all'atto della costituzione nel giudizio di appello, in quanto la riproposizione per la prima volta in sede di precisazione delle conclusioni determina un vulnus al diritto di difesa dell'appellante (ma anche dell'eventuale altro appellato destinatario della riproposizione)” (Cass. S.U. 7940/2019, che ha poi risolto il dubbio - estraneo al caso in esame - attinente al se a tal fine la costituzione debba necessariamente essere tempestiva o possa avvenire direttamente all'udienza, decidendo in tale secondo senso, enunciando il principio di diritto per cui “Nel processo ordinario di cognizione risultante dalla novella di cui alla L. n. 353 del 1990, e dalle successive modifiche, le parti del processo di impugnazione - che costituisce pur sempre una *revisio prioris instantiae* - nel rispetto dell'autoresponsabilità e dell'affidamento processuale, sono tenute, per sottrarsi alla presunzione di rinuncia (al di fuori delle ipotesi di domande e di eccezioni esaminate e rigettate, anche implicitamente, dal primo giudice, per le quali è necessario proporre appello incidentale: art. 343 c.p.c.), a riproporre ai sensi dell'art. 346 c.p.c., le domande e le eccezioni non accolte in primo grado, in quanto rimaste assorbite, con il primo atto difensivo e comunque non oltre la prima udienza, trattandosi di fatti rientranti già nel *thema probandum* e nel *thema decidendum* del giudizio di primo grado”).

Nel caso di specie TIM s.p.a. in comparsa di costituzione non ha riproposto le domande di manleva, omettendole completamente sia nella trattazione della comparsa di costituzione sia nelle conclusioni;



non vi è pertanto dubbio che operi l'art. 346 c.p.c. e che le domande debbano ritenersi rinunciate, con conseguente inammissibilità della loro riproposizione in sede di precisazione delle conclusioni.

Si rileva che negli atti conclusivi TIM s.p.a. non ha preso posizione sulle eccezioni di inammissibilità sollevate dalle controinteressate.

Essendo inammissibili le domande svolte da TIM s.p.a. nei confronti di Sirti s.p.a. e di Lagesst s.r.l., è venuto meno l'interesse di Sirti s.p.a. alla proposizione delle domande nei confronti di Lagesst s.r.l. e della Città Metropolitana di Torino, nonché l'interesse di Lagesst s.r.l. alla proposizione della domanda di manleva nei confronti di Unipolsai Assicurazioni s.p.a., sicchè le relative domande non vengono esaminate.

**IV.** Con il primo motivo di appello –“violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2051 c.c. e omessa e/o comunque errata valutazione di fatti decisivi per il giudizio e della condotta tenuta dal sig. Massa” – l'appellante allega che: il Tribunale ha confermato con la propria statuizione che la via Castello in Venaria Reale, percorsa dal sig. Massa in sella alla propria bicicletta in data 12.10.2016 alle ore 18,30 circa, era caratterizzata dalla presenza di una buca lasciata sul manto stradale rappresentata da una toppe di asfalto che presentava una forma rettangolare, lunga 180 centimetri e larga 150 centimetri, e una depressione di circa 10-12 cm; e che contro detto dislivello il velocipede del sig. Massa aveva urtato con conseguente e successivo disarcionamento del ciclista; tuttavia, il sopra citato stato dei luoghi secondo il parere del Giudicante non avrebbe integrato in alcun modo un'insidia pericolosa; il ragionamento è viziato da due gravi errori giuridici, ossia l'aver attribuito rilievo alla c.d. insidia o trabocchetto, che non è elemento costitutivo della responsabilità ex art. 2051 c.c., e l'aver operato un'illegittima inversione dell'onere probatorio; l'art. 2051 c.c. prevede una responsabilità oggettiva, il cui unico presupposto è l'esistenza di un rapporto di custodia; il danneggiato ha il solo onere di provare l'esistenza di un valido nesso causale tra la cosa e il danno, mentre il custode ha l'onere di provare che il danno non è stato causato dalla cosa ma dal caso fortuito, ivi compreso il fatto dello stesso danneggiato o del terzo; l'onere probatorio in capo al danneggiato è stato ampiamente assolto dal sig. Massa sulla base della documentazione versata in atti, in particolare della documentazione fotografica e del verbale della Polizia Municipale; sono stati provati lo stato di dissesto del tratto di strada teatro del sinistro e il nesso di causa fra detto stato di luoghi e la caduta del sig. Massa dalla propria bicicletta e, finanche, l'intrinseca pericolosità del tratto stradale; nessuna delle parti costitutesi in giudizio è riuscita a fornire la prova del caso fortuito e cioè della condotta talmente sprovveduta, imprudente, abnorme del sig. Massa tale da interrompere il nesso causale fra la caduta e la buca ed integrare l'unica causa della stessa; il dislivello era di profondità di ben 11-12 cm; la presenza di ghiaia o comunque di materiale

all'interno della stessa creava un'improvvisa riduzione dell'aderenza della ruota con rischio di caduta per scivolamento; non vi è alcun elemento di prova da cui si possa desumere che la velocità del sig. Massa non fosse adeguata, né lo stesso è stato sanzionato per eccesso di velocità; parimente censurabile è il rilievo del Giudice circa la conoscenza in capo al sig. Massa dei rischi derivanti dal dissesto della strada solo perché residente a circa 2 km; la buca si trovava in tratto di strada ad alta percorrenza e l'attenzione visiva del ciclista non poteva essere focalizzata sul sedime stradale alla ricerca di voragini sospette, stante la necessità di prestare attenzione ai veicoli; non vi è prova che il Massa percorresse detta strada con visibilità ridotta, è vero invece il contrario; la dichiarazione del sig. Massa secondo cui "pur volendo schivare il punto dissestato, non mi è stato possibile evitarlo causa l'andatura delle auto che velocemente percorrevano il centro della carreggiata" è stata frutto di completo travisamento da parte del Giudice, in quanto dalla stessa non si può in alcun modo evincere che il sig. Massa abbia visto con largo anticipo la buca presente sulla strada, atteso che lo stesso ha dichiarato soltanto di aver voluto schivare "il punto dissestato" e non una buca, della quale non aveva contezza essendo la stessa colma d'acqua fangosa; il comportamento sanzionato di mancanza del faretto anteriore non è in rapporto di causalità con il sinistro e la funzione del faretto è di rendere visibile il velocipede in orario notturno agli utenti della strada e non quella di illuminare la strada percorsa; sussiste la responsabilità della Città Metropolitana di Torino ex art. 2051 o 2043 c.c..

L'appellata Città Metropolitana di Torino - così come TIM s.p.a. - rileva che l'appellante non ha fornito alcuna prova del fatto storico, del nesso causale, dell'esistenza e dell'entità dei danni; che la sentenza non ha ritenuto provato il fatto storico e il nesso causale come prospettato dall'appellante; che nell'atto di appello sono state fornite allegazioni e precisazioni mai formulate nel primo grado di giudizio e quindi inammissibili; richiama per il resto il contenuto della sentenza impugnata e le tesi prospettate in primo grado, accolte dal Tribunale.

Si premette che l'appellante con l'atto di appello ha reiterato l'istanza di ammissione di prova per testi formulata nella memoria ex art. 183 comma 6 n.2 c.p.c. del giudizio di primo grado.

Detta istanza (non presente nelle conclusioni precisate nel presente giudizio e poi ribadita in comparsa conclusionale) è inammissibile perché non vengono ritrascritti i capi di prova e non vengono esposte, per ciascuno di essi, le ragioni per le quali il Giudice, assumendo la prova, avrebbe dovuto giungere ad un convincimento diverso e accogliere la domanda, come è invece necessario per il principio di specificità dei motivi di appello ex art. 342 c.p.c..

I capi di prova per interrogatorio formale reiterati dalla Città Metropolitana di Torino in sede di precisazione delle conclusioni sono generici e valutativi.

Il motivo di appello è fondato nei limiti che seguono.

Sussistono i presupposti per configurare la responsabilità ex art. 2051 c.c. della Città Metropolitana di Torino, custode della strada ove è avvenuto il sinistro in quanto ente proprietario.

Il Tribunale, nella sentenza impugnata, non ha accertato che contro il dislivello presente sul manto stradale “il velocipede del sig. Massa aveva urtato con conseguente e successivo disarcionamento del ciclista”, come allegato dall’appellante; il Tribunale ha infatti svolto un ragionamento “a monte” di tale accertamento, rilevando che “anche partendo dal punto di vista della parte attrice, vale a dire quello secondo cui la caduta sarebbe dovuta alla presenza della ‘buca’...sul sedime stradale” sarebbe ravvisabile il caso fortuito, costituito dal fatto colposo del danneggiato che avrebbe dato luogo ad un processo eziologico autonomo e rappresentante l’unica causa del sinistro; non si può pertanto ritenere già accertato che la caduta sia dovuta alla presenza della buca.

Il Tribunale ha invece, per quanto qui rileva, già accertato (considerando che “dagli atti e documenti di causa emerge del tutto pacificamente quanto segue”), senza contestazioni delle parti in appello, che:

-il sinistro si è verificato in data 12.10.2016 in Venaria Reale (TO) nella via Cavallo, direzione Ponte Amedeo di Castellamonte, a pochi metri da una rotatoria; in orario successivo al tramonto del sole, avvenuto alle ore 18,33;

-il manto stradale presentava un’irregolarità rappresentata nelle fotografie prodotte dall’attore.

Dette fotografie sono state ridepositate dall’appellante nel presente giudizio come doc. 2 (due di esse sono riprodotte nella sentenza).

Dalla relazione di incidente stradale della Polizia Municipale intervenuta nell’immediatezza dell’incidente (doc. 3 dell’appellante), si evince che: alle ore 18,48 la Polizia Municipale è stata informata, da cittadini rimasti sconosciuti, che si era verificato un incidente stradale; recandosi sul luogo è stata informata dai presenti che alle ore 18,45 il velocipede Cups Motion condotto da Massa Claudio era venuto a collisione contro un “ostacolo fisso”; ha appurato che il sig. Massa Claudio a seguito dell’evento riportava lesioni, ha prestato i primi soccorsi all’infortunato che tramite lettiga è stato trasportato al Pronto Soccorso; è stata informata e ha accertato che il velocipede si trovava ancora nella posizione statica assunta nella fase terminale dell’evento, quale risulta dai rilievi fotografici all’uopo effettuati; fra i presenti non sono state reperite persone, estranee al sinistro, in grado di testimoniare l’accaduto; e ha così descritto lo stato dei luoghi:

“Il campo del sinistro stradale risulta essere la via Cavallo nei pressi dell’intersezione (rotatoria) con la via Castellamonte. La via Cavallo è una strada provinciale (n.1)...e nel tratto in esame è costituita da una carreggiata a doppio senso di marcia. In via Cavallo direzione piazza Vittorio Veneto è presente un ostacolo fisso (punto d’urto) rappresentato da una topa di asfalto che è stata collocata per ripristinare il piano stradale dopo alcuni lavori di scavo eseguiti nel corso dell’anno. La Topa di asfalto ha una forma rettangolare, nella fattispecie è lunga 180 centimetri e larga 150 centimetri, è di colore rosa e presentava una depressione di circa 10-12 centimetri. Al suolo, asciutto, non erano visibili tracce di frenata interessanti gli pneumatici del veicolo A”.

Dopo avere sentito, a seguito delle dimissioni dall’ospedale, Massa Claudio - che ha riferito che la caduta era stata causata dal rattoppo dell’asfalto - la relazione è stata completata nei seguenti termini:

“Sulla base delle suesposte indicazioni e da un’attenta valutazione di tutti gli elementi raccolti durante i rilievi, gli scriventi accertavano che la natura del sinistro stradale risultava essere un veicolo in marcia che colpiva un ostacolo fisso. Nella fattispecie il conducente del veicolo “A” percorrendo la via Cavallo direzione via Castellamonte, colpiva un ostacolo fisso (punto d’urto) rappresentato da una topa di asfalto che presentava una depressione di 10-12 centimetri rispetto il piano stradale e si ribaltava in avanti. A seguito del ribaltamento il signor Massa Claudio conducente del veicolo “A” si procurava delle lesioni. Si dà atto che il sole era tramontato alle ore 18:33 e che il veicolo “A” era sprovvisto di dispositivi di segnalazione visiva necessari per circolare in sicurezza...veniva notificata d’ufficio la relativa infrazione”.

Dal verbale di Pronto Soccorso (doc. 4 appellante) risulta che in data 12.10.2016 alle ore 19,45 Massa Claudio ha fatto ingresso al Pronto Soccorso e che la diagnosi alla dimissione è stata di “frattura di collo chirurgico omerale scomposta e di trochite”. Dalla c.t.u. medico-legale svolta nel presente giudizio d’appello si evince che “a seguito della caduta, il sig. Massa riportò una frattura del collo omerale chirurgico estesa al trochite e alla testa omerale con scomposizione e angolazione di frattura a livello del collo omerale chirurgico a carico della spalla di sinistra, arto non dominante, e interessamento della glena omerale”.

Questa Corte rileva che la situazione dei luoghi era pericolosa, in quanto (come ben visibile nelle fotografie doc. 2 dell’appellante) sulla parte destra della carreggiata stradale, destinata al passaggio anche di biciclette, era presente intorno ad un tombino un rattoppo di asfalto non segnalato (successivo a lavori di scavo) delle dimensioni di 180 cm di lunghezza e 150 cm di larghezza, di fondo irregolare e coperto da pietrisco, con un dislivello rispetto al fondo stradale lungo il lato verso il centro della carreggiata, che in un punto presentava una depressione della profondità di 10-12 centimetri, coperta da acqua fangosa.

Detto rattoppo per le sue caratteristiche rendeva comunque il luogo pericoloso per il ciclista, il quale: se avesse proseguito viaggiando regolarmente sulla destra della carreggiata avrebbe trovato il fondo irregolare e il pietrisco, pericoloso perché instabile; non avrebbe potuto oltrepassare la linea continua sulla destra che delimitava la carreggiata e non avrebbe comunque avuto spazio per transitare, estendendosi il rattoppo anche oltre detta linea ed essendo poi presente un marciapiede rialzato; se si fosse spostato oltre il rattoppo verso il centro della carreggiata sarebbe stato esposto al rischio di essere investito dalle vetture che percorrevano la stessa carreggiata (si rileva che la relazione di Polizia Municipale dà atto di “Condizioni del traffico: Intenso”); spostandosi leggermente verso il centro della carreggiata, ancora all’interno del rattoppo, correva il rischio di entrare (come effettivamente avvenuto) con la ruota nella depressione della profondità di 10-12 centimetri, pericolosa per la sua profondità e in quanto non visibile nella profondità siccome coperta da acqua fangosa.

Pur in assenza di testimoni che abbiano assistito alle modalità della caduta del ciclista, si ritiene plausibile che la dinamica del sinistro sia quella allegata dall’appellante, secondo cui egli si trovava in sella alla propria bicicletta e percorreva il tratto di strada in questione ponendosi correttamente al margine della carreggiata destra, quando avvicinandosi al “rattoppo” si è avveduto della presenza di pericoloso ghiaino e pertanto si è spostato entrando con la ruota anteriore nella depressione a ridosso del margine sinistro del rettangolo, che era ricolma di acqua fangosa; a fronte dell’urto è caduto violentemente al suolo proiettandosi in avanti.

L’esame delle fotografie e gli elementi acquisiti sopra illustrati, complessivamente valutati, consentono un ragionamento presuntivo (Cass. 9140/2013), potendosi ritenere provato per presunzioni che la caduta sia stata causata dal rattoppo e dalla depressione descritti.

L’art. 2051 c.c. dispone che ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito.

Il criterio di imputazione della responsabilità di cui all’art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell’attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno; mentre al custode spetta l’onere della prova liberatoria del caso fortuito, ma “non risulta predicabile la ricorrenza del caso fortuito a fronte del mero accertamento di una condotta colposa della vittima, richiedendosi, per l’integrazione del fortuito, che detta condotta presenti anche caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità tali da interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno” (Cass. civ. 4035/2021).

Come rilevato da Cass.civ. 25837/2017 “La condotta della vittima d’un danno causato da una cosa in custodia, pertanto, in tanto può escludere la responsabilità del custode, in quanto possa reputarsi caso fortuito; e può reputarsi tale quando fu imprevedibile da parte del custode (tra le più recenti, in tal

senso, Sez. 3, Sentenza n. 18317 del 18/09/2015)”, “L'esclusione della responsabilità del custode, pertanto, quando viene eccepita dal custode la colpa della vittima, esige un duplice accertamento: (a) che la vittima abbia tenuto una condotta negligente; (b) che quella condotta non fosse prevedibile. In questo senso, di recente, si è già espressa questa Corte, stabilendo che la mera disattenzione della vittima non necessariamente integra il caso fortuito per i fini di cui all'art. 2051 c.c., in quanto il custode, per superare la presunzione di colpa a proprio carico, è tenuto a dimostrare di avere adottato tutte le misure idonee a prevenire i danni derivanti dalla cosa (Sez. 3, Sentenza n. 13222 del 27/06/2016)”; “La condotta della vittima d'un danno da cosa in custodia può dirsi imprevedibile quando sia stata eccezionale, inconsueta, mai avvenuta prima, inattesa da una persona sensata”.

Nel caso di specie l'appellante ha dimostrato il nesso di causalità tra la strada, in custodia della Città Metropolitana di Torino, e il danno; è stato provato che il sig. Massa il giorno 12.10.2016 verso le ore 18,45 è caduto percorrendo la strada a bordo della propria bicicletta ed entrando con la ruota anteriore nella depressione presente all'interno del rattoppo posto in essere dopo l'esecuzione di lavori di scavo, e che tale punto della strada era insidioso perché con presenza di pietrisco, fondo irregolare, presenza di una depressione coperta da acqua fangosa, non segnalato.

La strada era inoltre aperta al pubblico e di essa era responsabile, quale custode, l'ente proprietario Città Metropolitana di Torino.

La Città Metropolitana non ha dimostrato di avere adottato tutte le misure idonee a prevenire i danni derivanti dal rattoppo, che si trovava nella situazione di pericolosità indicata; non ha coperto la depressione, se non dopo la caduta dell'appellante; non ha eliminato il pietrisco; non ha segnalato la situazione di pericolosità.

E non è stata provata una condotta del sig. Massa che possa definirsi eccezionale, inconsueta, inattesa da una persona sensata.

Era al contrario prevedibile, per il custode, che il rattoppo come descritto, con pietrisco e depressione, avrebbe potuto determinare la caduta del ciclista.

La domanda ex art. 2051 c.c. è pertanto fondata.

Si ravvisa il concorso di colpa del danneggiato ai sensi dell'art. 1227 comma 1 c.c., tale da determinare la riduzione nella misura del 50% del danno da risarcire; il sig. Massa infatti:

-percorreva un rettilineo, che gli avrebbe consentito di vedere già da lontano il rattoppo sulla strada, di colore rosa, ed il pietrisco; avrebbe quindi potuto e dovuto, usando l'ordinaria diligenza, percepire il pericolo insito nell'irregolarità e nel pietrisco in quel punto della strada, rallentare gradualmente la marcia in modo da non rischiare il tamponamento da parte degli automobilisti e da rendersi anche conto per tempo della presenza di acqua fangosa, adeguando la velocità;

-nonostante il sole fosse già tramontato (alle ore 18,33) viaggiava sulla bicicletta sprovvista di dispositivi di segnalazione visiva necessari per circolare in sicurezza, violando l'art. 68 commi 1 e 6 C.d.S., tanto che la Polizia Municipale ha provveduto a notificare la relativa infrazione (v. relazione di Polizia Municipale); usando l'ordinaria diligenza avrebbe dovuto essere dotato e accendere la luce anteriore, che gli avrebbe consentito di vedere meglio la zona pericolosa della strada e la presenza di acqua fangosa, agendo di conseguenza.

Tenuto conto di tali elementi, della gravità della colpa e dell'entità delle conseguenze che ne sono derivate, si reputa di quantificare la riduzione del risarcimento ai sensi dell'art. 1227 comma 1 c.c. nella misura del 50%.

In ordine ai danni da risarcire si rileva quanto segue.

Dalla c.t.u. medico-legale è stato accertato che Massa Claudio a seguito della caduta ha riportato “una frattura del collo omerale chirurgico estesa al trochite e alla testa omerale con scomposizione e angolazione di frattura a livello del collo omerale chirurgico a carico della spalla di sinistra, arto non dominante, e interessamento della glena omerale”; e che l'evoluzione sfavorevole di tale lesione ha comportato la necessità dell'impianto di protesi Zimmer di spalla sinistra, arto non dominante, con successivo e temporanea comparsa di deficit neurologici a carico del medesimo arto superiore, che nel tempo hanno avuto evoluzione favorevole anche grazie all'intensa terapia riabilitativa. L'invalidità temporanea è stata quantificata in 16 Giorni al 100%, 55 Giorni al 75%, 120 Giorni al 50%; il danno biologico permanente è stato quantificato nella misura del 28% “tenendo conto del quadro cicatriziale, della tipologia di protesi di spalla con la relativa ripercussione disfunzionale, del quadro di ipomiotrofia del cingolo scapolare muscolare, del fatto che la menomazione non insiste sull'arto dominante e considerando anche il quadro sintomatologico riferito, del tutto coerente con la lesione fratturativa e la menomazione obiettivata”.

La c.t.u. è stata correttamente svolta e adeguatamente motivata; non sono state svolte osservazioni contrarie dai c.t.p. né proposte critiche negli atti delle parti; la Corte condivide pertanto le conclusioni peritali.

Il danno non patrimoniale viene liquidato tenendo conto dell'età del sig. Massa al momento in cui si sono consolidati i postumi temporanei derivanti dall'evento (52 anni), della percentuale di danno permanente biologico valutata dalla c.t.u. nel 28% e delle Tabelle in uso presso il Tribunale di Milano (Cass. civ. 8468/2020, Cass.civ. 12408/2011) nell'edizione aggiornata 2021 (Cass. civ. 11152/2015, Cass. civ. 7272/2012), così pervenendo all'importo di € 85.568,00.

Non viene riconosciuta la personalizzazione del danno biologico; in comparsa conclusionale l'appellante rileva che alla luce della valutazione del c.t.u. risulta congrua la richiesta di

personalizzazione, in relazione alla quale erano stati anche dedotti capitoli di prova; fermo restando che le istanze istruttorie sono inammissibili per i motivi già esposti, la c.t.u. ha dato atto che “Allo stato attuale il danno biologico permanente, ossia la menomazione a carico dell’arto superiore di sinistra, non dominante, si caratterizza per una limitazione funzionale che determina un significativo decremento funzionale, che impedisce al sig. Massa l’uso routinario dell’arto, gli atti di forza o il trattenimento di pesi con l’arto stesso (borse della spesa, cassette di acqua). Per quanto non sia stata riferita l’assunzione di antidolorifici e sia coinvolto l’arto superiore non dominante, il quadro disfunzionale è tale da rendere difficoltose tutte quelle movenze che sono tipiche degli abituali atti quotidiani di vita come vestirsi e lavarsi, come anche obiettivamente in corso di CTU”; la personalizzazione del danno deve trovare giustificazione nel positivo accertamento di specifiche conseguenze eccezionali, ulteriori rispetto a quelle ordinariamente conseguenti alla menomazione, e tali da incidere in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati ed obiettivamente accertati (Cass.civ. 25164/2020), mentre le conseguenze individuate nella c.t.u. non hanno tali caratteristiche, trattandosi di conseguenze ordinarie rispetto al danno biologico permanente riscontrato.

Sempre in base ai parametri delle Tabelle in uso presso il Tribunale di Milano va liquidata l’invalidità temporanea (16 giorni al 100%, 55 giorni al 75%, 120 giorni al 50%), considerando il punto base nella misura di € 99 al giorno, per l’importo di € 11.607,75.

Il danno non patrimoniale è pertanto pari a € 97.175,75 (€ 85.568,00 + € 11.607,75); che dimezzato, a fronte del concorso di colpa del danneggiato nella misura del 50%, diviene pari a € 48.587,88.

A titolo di danno patrimoniale viene riconosciuta la somma di € 793,00, costo sostenuto dal sig. Massa per relazione medico legale, necessaria per la stima del danno e congrua nel suo ammontare (come da c.t.u., che ha invece ritenuto non dovute le spese mediche originariamente richieste, e non più reiterate nella comparsa conclusionale, che sono già state rimborsate da ASSILT, associazione per l’assistenza sanitaria integrativa dei lavoratori del gruppo Telecom Italia di cui il sig. Massa era dipendente); dimezzato tale importo, si ottiene quello di € 396,50.

La somma di € 48.587,88 (danno non patrimoniale) va devalutata alla data del sinistro (12.10.2016) divenendo pari a € 41.106,50; tale importo, a cui va sommato quello di € 396,50 (danno patrimoniale) per totali € 41.503,00, va rivalutato secondo gli indici ISTAT – FOI con interessi legali sul capitale via via annualmente rivalutato (v. Cass. S.U. 1712/1995), sino alla data di pronuncia della presente sentenza, per un importo di € 50.219,11 (€ 49.056,55 per capitale, € 1.162,56 per interessi).

La Città Metropolitana di Torino viene pertanto condannata a pagare a Massa Claudio, a titolo di risarcimento danno, la somma di € 50.219,11 oltre interessi legali dalla sentenza al saldo.



Nessuna domanda è invece stata proposta da Massa Claudio nei confronti di TIM s.p.a..

Pur non essendo la questione stata sollevata da Città Metropolitana di Torino (né da TIM s.p.a., ma da parti le cui posizioni non vengono esaminate), si osserva che non deve essere detratto, da quanto così dovuto all'appellante, l'importo di € 10.375,00 che Massa Claudio ha percepito da TIM s.p.a. quale suo datore di lavoro nel mese di settembre 2018 (doc. 21 cedolino paga con la voce "accredito INF.EXTRAPROF"); dai docc. 23 e 24 prodotti dall'appellante si evince che l'erogazione da parte del datore di lavoro è avvenuta, per il sinistro oggetto di causa e in virtù di assicurazione privata contro gli infortuni extraprofessionali quale benefit a favore dei dipendenti, come ristoro del lucro cessante conseguente a infortunio; mentre nel presente giudizio l'odierno appellante domanda il risarcimento del danno non patrimoniale (e del danno patrimoniale limitatamente alla spesa sostenuta per relazione tecnica), non il risarcimento del danno patrimoniale per lucro cessante; come affermato dalla Corte di Cassazione "la detrazione dal risarcimento del danno aquiliano dell'indennizzo assicurativo percepito dalla vittima in virtù di una assicurazione contro gli infortuni esige che il danno patito ed il rischio assicurato coincidano: se l'assicurazione copre il danno da perdita della capacità di lavoro (danno patrimoniale), e la vittima del fatto illecito abbia subito soltanto un danno biologico (danno non patrimoniale), nessuna detrazione sarà possibile" (Cass.civ. 13233/2014; v. anche Cass. civ. 9112/2019 e Cass. civ. 11657/2022 secondo cui il raffronto tra risarcimento del danno civilistico e indennizzo erogato dall'assicuratore sociale va effettuato secondo un computo per poste omogenee, non potendosi sottrarre l'indennizzo pagato a titolo di ristoro del danno patrimoniale dal credito risarcitorio vantato per danno biologico).

L'accoglimento della domanda di condanna comporta la riforma della sentenza anche con riferimento al regolamento delle spese di lite, rendendo superfluo l'esame del secondo motivo d'appello, relativo al preteso errore commesso dal Tribunale nel condannare il sig. Massa al rimborso delle spese di lite sostenute dalle terze chiamate nel primo grado di giudizio.

**V.**La domanda della Città Metropolitana di Torino nei confronti di TIM/Telecom Italia s.p.a., è fondata.

La Città Metropolitana ha infatti allegato e provato che:

-Telecom Italia s.p.a. in data 19.7.2016 ha inviato alla Città Metropolitana una "istanza di autorizzazione per opere civili, scavi e occupazione di suolo pubblico in aree urbane ...Impianti nelle seguenti vie: via Cavallo SP n. 1, al km. 9+690, nel comprensorio comunale di Venaria Reale (TO)", al fine di ivi effettuare "la posa di un cavo telefonico a fibre ottiche mediante scavo tradizionale", istanza pervenuta alla Città Metropolitana in data 25.7.2016 (doc. 1 appellata);

-con tale istanza, Telecom ha precisato che “la tipologia del cantiere di tipo itinere ha un ingombro medio di circa 15÷18 mq”; e “assicura che le opere saranno eseguite a perfetta regola d’arte”;

-nell’atto autorizzativo della Città Metropolitana (datato 1.9.2016) inviato a Telecom, è stato specificato che l’autorizzazione è subordinata all’osservanza delle disposizioni della Convenzione tra Città Metropolitana e Telecom firmata il 27.6.2008 e delle norme del Codice della strada, richiamandosi “in particolare le prescrizioni della Convenzione sopraindicata in base alle quali codesto Ente dovrà mantenere sollevata ed indenne questa Città metropolitana da qualunque molestia per danno o disgrazie che dovessero accadere in conseguenza dei lavori di cui trattasi”; e che il “ripristino definitivo sarà eseguito con ricostruzione dello strato di usura in conglomerato bituminoso spessore cm. 3 da estendersi da ciglio a mezzera, da eseguirsi previa fresatura e quindi incassato ed a perfetto livello con la pavimentazione esistente”;

-a seguito dell’autorizzazione, Telecom ha eseguito (per il tramite di impresa incaricata) tali lavori tra il mese di settembre e il mese di ottobre 2016 (circostanza non contestata da Telecom, ma anzi ammessa in primo grado con le domande di manleva formulate nei confronti di Sirti s.p.a. e di Ligest s.r.l. allegando che i lavori erano stati eseguiti, su incarico della prima quale appaltatrice di Telecom, dalla seconda, subappaltatrice).

Poiché: (i) il punto del manto stradale in cui è avvenuto il sinistro è quello oggetto dei lavori di scavo che Telecom ha chiesto di poter eseguire e ha fatto eseguire; (ii) il rattoppo eseguito non corrisponde a quanto concordato da Telecom con la Città Metropolitana; (iii) Telecom ha assunto l’obbligo di tenere indenne la Città Metropolitana da danni causati in conseguenza dei lavori in questione; la domanda di manleva della Città Metropolitana è fondata e viene accolta.

Il fatto che i lavori non siano stati eseguiti da Telecom ma siano dalla medesima stati affidati a terzi, non vale ad escludere la responsabilità della medesima nei confronti della Città Metropolitana per le ragioni esposte.

**VI.** La sentenza impugnata viene quindi integralmente riformata, la Città Metropolitana di Torino viene condannata a pagare a Massa Claudio la somma di € 50.219,11 oltre interessi legali dalla sentenza al saldo, TIM s.p.a. viene condannata a manlevare la Città Metropolitana di quanto quest’ultima sarà tenuta a pagare in esecuzione della presente sentenza.

Le spese di lite del giudizio di primo grado e del presente giudizio d’appello, tenuto conto dell’esito complessivo della causa, vengono così regolate: nel rapporto processuale tra Massa Claudio e la Città Metropolitana di Torino le spese vengono compensate tra le parti nella misura del 50% - essendo stato riconosciuto il concorso di colpa del danneggiato del 50% - e per la restante parte vengono poste a

carico della Città Metropolitana (soccumbente sulla domanda di risarcimento danni); nel rapporto processuale tra Città Metropolitana e TIM s.p.a., le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico di TIM; le spese delle terze chiamate nel giudizio di primo grado, odierne appellate, Sirti s.p.a. e Lagest s.r.l., sono poste a carico di TIM s.p.a., che ha proposto domande di manleva inammissibili nei confronti delle medesime per i motivi sopra esposti; Lagest s.r.l. ha legittimamente chiamato in causa Unipolsai Assicurazioni s.p.a. a fronte del pacifico rapporto assicurativo esistente; si osserva che l'eccezione svolta da quest'ultima nei confronti della propria assicurata riguarda il pagamento delle spese di lite, allegando Unipolsai di non essere tenuta a rifondere dette spese alla propria assicurata non essendo stata posta in condizione di assumere direttamente le difese della medesima a mezzo dei propri legali fiduciari; peraltro tale eccezione è infondata in quanto Lagest s.r.l. aveva denunciato alla compagnia il sinistro, informandola di aver ricevuto formale richiesta danni da parte del sig. Massa Claudio ed invito da Sirti s.p.a. a gestire direttamente la relativa vertenza, ponendola in condizione di gestire ed eventualmente definire la vertenza in ambito stragiudiziale; la compagnia ha comunicato di non procedere ad alcun indennizzo ai termini delle condizioni di assicurazione, adducendo la mancata produzione di idonea e sufficiente documentazione che consentisse la valutazione dell'evento anche in merito alla possibile attivazione delle garanzie di polizza sottoscritte dalla società assicurata (docc. 14, 15, 16 Massa); a fronte di tale posizione della compagnia assicuratrice, l'assicurata era giustificata a costituirsi autonomamente in giudizio; per le medesime considerazioni, però, le spese di lite di Unipolsai Assicurazioni s.p.a. non vengono poste a carico di TIM s.p.a. ma vengono integralmente compensate, essendo imputabile ad Unipolsai di non avere gestito la lite della propria assicurata evitando la duplice costituzione in giudizio.

Le spese vengono liquidate ai sensi del D.M. 55/2014, come modificato con D.M. 147/2022, tenuto conto del valore del *decisum* (scaglione da € 26.000,01 a € 52.000,00) e dell'attività svolta, nei seguenti importi.

Per il giudizio di primo grado:

-a favore di Massa Claudio € 1.701,00 per fase di studio, € 1.204,00 per fase introduttiva, € 1.000 per fase istruttoria (importo ridotto rispetto al valore medio, non essendo stata svolta istruttoria orale o c.t.u.), € 2.905,00 per fase decisionale, per totali € 6.810,00 per compensi; la quota del 50% a carico della Città Metropolitana è pertanto di € 3.405,00; oltre al rimborso forfettario spese nella misura del 15% dei compensi, al rimborso della metà del contributo unificato, CPA e IVA se dovuta;

-a favore della Città Metropolitana, di Sirti s.p.a. e di Lagest s.r.l., € 1.701,00 per fase di studio, € 1.204,00 per fase introduttiva, € 1.000 per fase istruttoria, € 2.905,00 per fase decisionale, per totali € 6.810,00 per compensi; oltre al rimborso forfettario spese nella misura del 15% dei compensi, al

rimborso del contributo unificato (per la chiamata in causa di terzi), CPA e IVA se dovuta; con distrazione delle spese ex art. 93 c.p.c. in favore del legale della Città Metropolitana.

Per il presente giudizio d'appello:

-a favore di Massa Claudio € 2.058,00 per fase di studio, € 1.418,00 per fase introduttiva, € 3.045,00 per fase istruttoria, € 3.470,00 per fase decisionale, per totali € 9.991,00 per compensi; oltre al rimborso degli esborsi documentati per € 1.165,00 (c.u. e marca), € 581,00 per spese di c.t.p. (riducendo il compenso del c.t.p., richiesto in importo maggiore, a quello liquidato al c.t.u.); la quota del 50% a carico della Città Metropolitana è pertanto di € 4.995,50 per compensi e € 873,00 per esborsi; oltre al rimborso forfettario spese nella misura del 15% dei compensi, CPA e IVA se dovuta;

-a favore della Città Metropolitana, di Sirti s.p.a. e di Lagest s.r.l., € 2.058,00 per fase di studio, € 1.418,00 per fase introduttiva, € 3.045,00 per fase istruttoria, € 3.470,00 per fase decisionale, per totali € 9.991,00 per compensi; oltre al rimborso forfettario spese nella misura del 15% dei compensi, CPA e IVA se dovuta; con distrazione delle spese ex art. 93 c.p.c. in favore del legale della Città Metropolitana.

Le spese di c.t.u., liquidate con separato provvedimento, vengono definitivamente poste a carico integrale dell'appellata TIM/Telecom Italia s.p.a..

Viene accolta la domanda dell'appellante di pagamento ad opera di Città Metropolitana del costo sostenuto per la c.t.u. di € 500,00.

### **P.Q.M.**

La Corte d'Appello di Torino, Sezione Terza Civile, ogni altra istanza, eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando,

dichiara inammissibili le domande formulate da TIM, già Telecom Italia, s.p.a. nei confronti di Sirti s.p.a. e di Lagest s.r.l.;

in parziale accoglimento dell'appello proposto da Massa Claudio avverso la sentenza n.2378/2021 del Tribunale di Torino pubblicata il 12.5.2021 ed in riforma di tale sentenza,

-dichiara tenuta e condanna la Città Metropolitana di Torino, in persona del legale rappresentante, a corrispondere a Massa Claudio, a titolo di risarcimento dei danni per i motivi sopra esposti, la somma di € 50.219,11 oltre interessi legali dal giorno successivo alla pronuncia della presente sentenza fino al saldo;

-compensa tra le parti Massa Claudio e Città Metropolitana di Torino le spese del giudizio di primo grado per la quota del 50% e condanna la Città Metropolitana di Torino a rimborsare a Massa Claudio

la restante quota del 50%, quota che liquida in € 3.405,00, oltre al rimborso forfettario spese nella misura del 15% dei compensi, al rimborso della metà del contributo unificato, a CPA e IVA se dovuta;

- dichiara tenuta e condanna TIM, già Telecom Italia, s.p.a., in persona del legale rappresentante, a manlevare la Città Metropolitana di Torino di tutte le somme che la stessa sia tenuta a versare a Massa Claudio in esecuzione della presente sentenza, anche a titolo di spese;

- condanna TIM, già Telecom Italia s.p.a., in persona del legale rappresentante, a rimborsare a Città Metropolitana, a Sirti s.p.a. e a Ligest s.r.l., le spese del giudizio di primo grado, che si liquidano per ciascuna di tale parte in € 6.810,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario spese nella misura del 15% dei compensi, al rimborso dell'eventuale contributo unificato, a CPA e IVA se dovuta; con distrazione delle spese spettanti alla Città Metropolitana di Torino in favore dell'Avv. Antonio Maria Corzino ex art. 93 c.p.c.;

- compensa le spese del giudizio di primo grado tra Unipolsai Assicurazioni s.p.a. e le altre parti;

- compensa tra le parti Massa Claudio e Città Metropolitana di Torino le spese del presente giudizio d'appello per la quota del 50% e condanna la Città Metropolitana di Torino a rimborsare a Massa Claudio la restante quota del 50%, quota che liquida in € 4.995,50 per compensi e € 873,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario spese nella misura del 15% dei compensi, CPA e IVA se dovuta; oltre al pagamento di € 500,00 per costo di c.t.u.;

- condanna TIM, già Telecom Italia, s.p.a., in persona del legale rappresentante, a manlevare la Città Metropolitana di Torino di tutte le somme che la stessa sia tenuta a versare a Massa Claudio in esecuzione della presente sentenza, per c.t.u., spese e accessori di legge;

- condanna TIM, già Telecom Italia s.p.a., in persona del legale rappresentante, a rimborsare a Città Metropolitana, a Sirti s.p.a. e a Ligest s.r.l., le spese del giudizio di appello, che si liquidano per ciascuna di esse in € 9.991,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario spese nella misura del 15% dei compensi, a CPA e IVA se dovuta; con distrazione delle spese spettanti alla Città Metropolitana di Torino in favore dell'Avv. Antonio Maria Corzino ex art. 93 c.p.c.;

- compensa le spese del giudizio d'appello tra Unipolsai Assicurazioni s.p.a. e le altre parti;

- pone le spese di c.t.u., liquidate con separato provvedimento, a carico integrale dell'appellata TIM/Telecom Italia s.p.a..

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 31.1.2023 dalla Terza Sezione Civile della Corte d'Appello.

Il Consigliere Relatore  
Dott.ssa Silvia Orlando

La Presidente  
Dott.ssa Ombretta Salvetti

Prot. n.\*

- Class. 5.07

Torino, \*

*Allegato.*

- Sentenza esecutiva del Tribunale di Torino n. 189/2023

*Riferimento.*

- Notifica sentenza di sinistro stradale: ad avv.to della CMTo ritrasmessa all'ente in data 2 marzo 2023

## RELAZIONE

**Debito fuori bilancio da riconoscere ai sensi dell'art. 194, comma a) del Dlgs 267/2000 e s.m.i. – SENTENZA ESECUTIVA DELLA CORTE DI APPELLO DI TORINO n. 189/2022 (causa 807/21 RG – controversia su danni da sinistro stradale)**

### MOTIVO DEL CONTENDERE DELLA SENTENZA:

La materia del contendere ha come oggetto il regresso (ex art. 2055 c.c.) del risarcimento danni riconosciuti ad un ciclista a seguito di un sinistro stradale occorso a causa del ripristino fatti dalla società SIRTI SpA, appaltatrice di lavori TIM SpA, lungo il demanio stradale metropolitano (SP 1).

### RICOSTRUZIONE DELL'EVENTO SINISTROSO OCCORSO

La parte attrice è il Sig. Massa Claudio.

Il Signore inviò in data 16/12/2016 (n. prot. ricezione 147371) un'apposita richiesta di risarcimento danni, in particolare la richiesta era inerente ai danni subiti dall'attore e dal velocipede di sua proprietà sulla strada Provinciale 1.

La parte attrice, in data 17/05/2019 fece notificare, tramite il proprio legale, un atto di citazione all'Ente.

L'Ente difeso dall'Avvocato, nominato dalla nostra compagnia di assicurazioni (Lloyd's) eccepì la legittimità chiamando come terzo in giudizio la società TIM SpA.

Il Giudice del Tribunale di Torino emanò la sentenza n. 2378/2021 del 12/05/2021, dove riteneva infondata la domanda attorea.

La parte attrice, in data 18/06/2021 fece notificare, tramite il proprio legale, un atto di citazione all'Ente davanti la Corte di Appello di Torino.

L'Ente veniva difeso ancora dall'Avvocato, nominato dalla nostra compagnia di assicurazioni (Lloyd's).

#### SINTESI DELLA SENTENZA DEL TRIBUNALE del 2023

La Corte di Appello di Torino, con la sentenza in riferimento:

- ha parzialmente accolto la richiesta di controparte condannando la CMTTo a versare la somma di Euro 51.009,11 oltre ad interessi e rivalutazione monetaria;
- ha accolto la domanda della CMTTo nei confronti di TIM SpA, condannando la stessa a rimborsare la CMTTo la somma di Euro 51.009,11 oltre ad interessi e rivalutazione monetaria.

La Sentenza in questione è stata notificata in data 2 marzo 2023 all'Avvocato che ha provveduto alla difesa della Città Metropolitana.

L'importo a carico della Città Metropolitana è quindi complessivamente pari a € 0,00. Visto che la Generali Assicurazioni SpA, in nome e per conto di TIM SpA, ha provveduto a versare l'intero importo di Euro 64.243,94 comprensivo di parte capitale ed interessi.

La Città metropolitana di Torino, prima di procedere alla liquidazione deve far approvare dal Consiglio metropolitano il riconoscimento del debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera a) del TUEL, ai sensi della deliberazione n. 27 del 7 ottobre 2019 Corte dei Sezioni Autonomie.

*EM/lc*

Il Dirigente della Direzione  
Finanza e Patrimonio  
***Dott. Enrico Miniotti***  
*(f.to in digitale)*

**Collegio dei revisori dei conti della Città Metropolitana di Torino**

**Verbale n. 10 del 14/04/2023**

**Oggetto:** Proposta di deliberazione consiliare PDEL\_CONS n. 16 del 05.04.2023, avente ad oggetto: << **Riconoscimento di debito fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 194, comma 1, lett. a) D.L.gs 267/2000 e s.m.i. derivante da sentenze esecutive**>>.

**Premesso che:**

La CMTO ha trasmesso, a mezzo di posta elettronica, la proposta di deliberazione citata in oggetto, dalla quale risulta che è stata notificata all'Ente la Sentenza della Corte di Appello di Torino n. 189/2023, relativa ad una controversia in materia di circolazione stradale per risarcimento danni riconosciuti ad un ciclista a seguito di un sinistro stradale occorso a causa del ripristino fatto dalla società SIRTI SpA, appaltatrice di lavori TIM SpA, lungo il demanio stradale metropolitano (SP 1), condannando la Città Metropolitana di Torino (allegato A - alla deliberazione depositata agli atti del provvedimento);

- nella stessa sentenza il Giudice condannava la Città metropolitana di Torino fino al pagamento della somma di Euro 50.219,11, oltre interessi legali e spese, che portano la cifra ad Euro 64.243,94;
- nella stessa sentenza il Giudice intimava la società TIM SpA, in qualità di terza in causa, a rimborsare alla Città Metropolitana di Torino l'intera somma compresi interessi e spese legali.

L'importo di Euro 64.243,94 posto a carico della Città metropolitana, come indicato nel dispositivo della Sentenza, trova già adeguata copertura finanziaria all'interno delle dotazioni finanziarie del capitolo 8927 (codice 1.10.05.02.001) allo scopo stanziato per eventi di tale genere.

La Generali Assicurazioni SpA, in nome e per conto di TIM SpA, provvederà al versamento della somma indicata in sentenza.

La Città metropolitana di Torino, prima di procedere alla liquidazione, deve quindi procedere al preventivo riconoscimento in Consiglio metropolitano del debito fuori bilancio (art. 194, comma 1, lettera a) del TUEL) ed in particolare della deliberazione n. 27 del 7 ottobre 2019 Corte dei Sezioni Autonomie) e solo successivamente liquidare il debito fuori bilancio riconosciuto.

Si rende necessario riconoscere, per le motivazioni di cui in premessa e in base alla Relazione del Dirigente competente per materia depositata agli atti del provvedimento in oggetto, ai sensi dell'art. 194 comma 1 lettera a) del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., la legittimità del debito fuori bilancio su sentenza esecutiva della Corte d'Appello di Torino n. 189/2023.



### **Segnalato che:**

L'articolo 194 del decreto legislativo n. 267/2000, al comma 1, stabilisce che “*con la deliberazione consiliare di cui all'art. 193, comma 2, ( ...) gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da: a) sentenze esecutive; (...)*”.

La formazione dei debiti fuori bilancio rappresenta un'irregolarità contabile da evitare, pertanto il provvedimento di riconoscimento si caratterizza per la sua eccezionalità e deve essere condotto nel rigoroso rispetto delle norme e dei principi elaborati dalla giurisprudenza.

Il debito fuori bilancio per essere riconoscibile deve avere i seguenti caratteri: **certezza**, cioè l'effettiva esistenza dell'obbligazione di dare; **liquidità**, nel senso che deve essere individuato il soggetto economico creditore, il debito sia definito nel suo ammontare e l'importo sia determinato o determinabile mediante una semplice operazione; **esigibilità**, nel senso che sia stata fissata la scadenza del pagamento e non sia subordinato a condizione.

Il procedimento istruttorio di riconoscimento del debito fuori bilancio fa capo al responsabile della spesa, mentre al Consiglio compete la sua approvazione: accerta o autorizza la riconducibilità del debito ad una delle fattispecie previste dal legislatore, le cause della formazione del debito e le eventuali responsabilità personali di funzionari o amministratori, individuando, infine, le risorse necessarie per provvedere al relativo pagamento; il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva non costituisce acquiescenza alla stessa e pertanto non esclude l'ammissibilità all'impugnazione (*Punto 97 e 102 del Principio contabile n. 2 del 18 novembre 2008, dell'Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali presso il Ministero dell'interno*).

Il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, quindi, non assume i caratteri di automatismo perché presuppone la valutazione da parte del Consiglio volta ad accertare, in modo rigoroso, l'esistenza delle condizioni espressamente previste dalla norma; oltre alla ricostruzione, completa, delle cause della formazione delle partite debitorie.

Nel caso di **sentenze esecutive di condanna** il Consiglio non ha alcun margine di discrezionalità nel valutare l'an e il quantum del debito, poiché l'entità del pagamento rimane stabilita nella misura indicata dal provvedimento dell'autorità giudiziaria; di conseguenza, il valore della delibera consiliare non è quello di riconoscere la legittimità del debito che già è stata verificata in sede giudiziale, bensì di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato all'esterno di esso; pertanto, nel caso di sentenze esecutive è obbligatorio procedere alla tempestiva convocazione dell'organo consiliare per il riconoscimento del debito, in modo da impedire il maturare di interessi, rivalutazione monetaria ed ulteriori spese legali, nonché il rischio di azioni esecutive, tenuto conto che il decorso di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo può comportare l'avvio di procedure esecutive nei confronti dell'ente (*punti 101, 103 e 103 del Principio contabile n. 2 del 18 novembre 2008, dell'Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali presso il Ministero dell'interno*).

### **Preso atto che:**

Il debito fuori bilancio di cui trattasi a carico della Città Metropolitana di Torino, di ammontare pari ad euro **64.243,94**, risulta presentare i caratteri della certezza, della liquidità e della esigibilità.

### **Visto:**

l'articolo 239, comma 1, lett. b), n. 6, in base al quale il collegio dei revisori è tenuto a rilasciare

pareri sulle proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio.

**Dato atto che:**

Risulta acquisito il parere di regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione di cui in oggetto dal dirigente responsabile interessato, nonché il parere di regolarità contabile reso dal dirigente del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Tuel n. 267/2000.

**Tutto ciò premesso:**

**Il Collegio dei revisori dei conti**

1) **Esprime** parere favorevole al riconoscimento del debito fuori bilancio pari ad euro **64.243,94** di cui alla proposta di deliberazione consiliare n. PDEL\_CONS 16 in data 05.04.2023, avente ad oggetto il Riconoscimento di debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194 comma 1 lett. a) D.Lgs. 267/200 e s.m.i., derivante da sentenza esecutiva.

2) **Segnala** l'obbligo di trasmissione della deliberazione di riconoscimento del debito di cui trattasi alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti.

Letto, confermato, sottoscritto

**Il collegio dei revisori**

A. Perrone, presidente,

P. Capretti, componente,

R. Nuzio Guercio, componente.